

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/CDN **(2007/2008)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, dal dott. Andrea Baldanza, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 19 marzo 2008 e ha assunto la seguente decisione:

“”

(183) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE RACALBUTO E GIANLUCA PAPARESTA PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 1828/552-553pf06-07/SP/en del 28.12.2007)

1) Il deferimento

Con provvedimento del 28.12.2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Salvatore Racalbutto e Gianluca Paparesta, all'epoca dei fatti arbitri effettivi a disposizione della CAN A e B, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive.

In quella presentata dal Racalbutto, in via preliminare, si eccepisce l'incompetenza della Commissione disciplinare e, nel merito, si contesta che il comportamento tenuto abbia integrato la violazione dell'art. 1. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

In quella presentata dal Paparesta si rilevano l'inammissibilità e l'infondatezza del deferimento, in quanto, da una parte, i fatti in questione sarebbero già stati ritenuti irrilevanti sotto il profilo disciplinare con decisione della Corte federale del 4.10.06 e, dall'altra, nessun nuovo elemento sarebbe emerso successivamente, né vi sarebbe stato alcun comportamento omissivo; si precisa, poi, che in ogni caso, l'incolpato avrebbe scontato, del tutto ingiustificatamente, prima una sanzione di tre mesi e poi una sospensione di undici mesi. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Salvatore Racalbutto: inibizione per mesi 10;
- per Gianluca Paparesta: inibizione per mesi 18.

Sono comparsi altresì il Paparesta e i difensori dei deferiti, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi di difesa, si sono riportati alle conclusioni formulate nelle memorie.

2) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentiti gli interessati, affermata la propria competenza ai sensi dell'art. 30, comma 1, CGS, rileva che il deferimento è fondato, per i motivi indicati di seguito ai sensi dell'art. 34, comma 2, CGS.

Secondo quanto risulta dalla relazione dell'incaricato dell'Ufficio indagini e dalla documentazione allegata:

a) nel corso di una telefonata avvenuta in data 8.5.2005, il Racalbutto ha ironizzato volgarmente su un Presidente di una Società calcistica, facendo affermazioni offensive;
b) il Paparesta ha colpevolmente sottaciuto all'Ufficio indagini l'esistenza di rapporti di affinità con soggetti interessati ad una società commerciale in favore della quale aveva chiesto un intervento di favore a un dirigente della Soc. Milan, incorrendo in un comportamento quanto meno omissivo e, come tale, di ostacolo allo svolgimento dell'attività inquirente; va evidenziato, peraltro, che tali fatti sono emersi successivamente alla conclusione del precedente procedimento disciplinare conseguente al deferimento della Procura arbitrale del 2006 e, pertanto, assumono rilievo autonomo.

Le condotte dei deferiti sono in contrasto con quanto sancito dall'art. 1, comma 1, CGS, secondo il quale le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, nonché dall'art. 37, comma 2, lett. b), del Regolamento AIA, in vigore all'epoca dei fatti (oggi art. 40, comma 3, lett. c), secondo il quale gli arbitri devono improntare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità e della immagine dell'AIA.

Sanzioni eque, tenuto conto anche della necessità di graduare le sanzioni in relazione alla gravità dei comportamenti e degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, nonché della condotta del Paparesta il quale, seppur in un secondo momento, ha riconosciuto di aver sottaciuto l'esistenza dei rapporti di affinità in questione, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Per quanto attiene al Paparesta, occorre precisare che, ai fini della esecuzione della sanzione, il periodo di sospensione cautelare già scontato non può essere computato nella sanzione irrogata, in quanto ha ad oggetto ipotesi di addebito diverse da quelle di cui al presente deferimento e, dunque, non omogenee.

3) Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della sospensione dall'attività sino al 15 aprile 2008 a Salvatore Racalbutto e sino al 15 maggio 2008 a Gianluca Paparesta.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 19 marzo 2008 e ha assunto la seguente decisione:

**(186) – RECLAMO DELLA SOCIETA' ACD BRIGA NOVARESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA BRIGA-SANMAURIZIESE DEL 3.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. - C.U. n. 35 del 21.2.2008 – Campionato 1<sup>a</sup> Categoria).**

Con atto del 25.2.2008, la ACD Briga Novarese ha impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale Piemonte ha rigettato il ricorso con il quale la stessa aveva denunciato la posizione irregolare del calciatore Flavio Mazzotta nella gara ACD Briga Novarese – La Mauriziese del 3.2.2008.

Sostiene la reclamante che, ai sensi dell'art. 34 NOIF, il Mazzotta avrebbe potuto disputare gare agonistiche solo previa autorizzazione da parte del Comitato Regionale, che non avrebbe mai ottenuto. Specifica, inoltre, che tale limite di età non era stato raggiunto dal calciatore il 1° gennaio dell'anno in cui aveva iniziato la stagione sportiva.

Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.

L'art. 34, co. 3, NOIF sancisce che *"i calciatori giovani tesserati...possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori giovani, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età ... possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche ... purché autorizzati dal Comitato Regionale – LND ..."*.

Dall'esame degli atti risulta che detto calciatore, tesserato il 29.9.2007, il 1° gennaio dell'anno in cui ha avuto inizio la stagione agonistica non aveva compiuto i sedici anni, pertanto, la sua posizione era irregolare.

P.Q.M.

Accoglie l'appello proposto dalla ACD Briga Novarese e per l'effetto, in riforma della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Piemonte, infligge alla Società La Maurizese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.

Nulla per la tassa non versata.

**188) – RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD VALLE CASTELLANA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VALLE CASTELLANA-VILLA PIGNA DEL 6.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 113 del 29.2.2008 – Campionato 2^ Categoria).**

Con reclamo del 6.3.2008, la ASD Valle Castellana ha impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale Marche ha inflitto alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 per la posizione irregolare, in quanto infrasedicenne, del calciatore Giuseppe D'Anselmo, nella gara ASD Valle Castellana – ASD Villa Pigna del 6.2.2008.

La reclamante ha sostanzialmente ammesso la violazione, ma ha invocato la propria buona fede e ha dedotto l'ininfluenza della contestata partecipazione ai fini del risultato finale, a detta della stessa, ormai acquisito.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Ai sensi dell'art. 34 NOIF, i calciatori "giovani" possono disputare gare agonistiche solo previa autorizzazione da parte del Comitato Regionale, che il D'Anselmo non ha mai ottenuto, pertanto, la sua posizione era irregolare.

A nulla rilevano le deduzioni difensive della reclamante in quanto è la partecipazione alla gara a essere sanzionata, a prescindere dal contributo dato alla stessa, e la buona fede non scrimina.

La decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Marche è immune da vizi.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto dalla ASD Valle Castellana, confermando integralmente la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale.

Dispone l'incameramento della tassa versata dalla ASD Valle Castellana.

**(181) - RECLAMO DELLA SOCIETA AC MATHEOLA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA MATHEOLA-SPORTING GENZANO DEL 29.12.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Basilicata - C.U. n. 76 del 20.2.2008 – Campionato Regionale Allievi).**

Con reclamo del 25.2.2008, la AC Matheola Matera ha impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale Basilicata ha inflitto alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 perché, nella gara AC Matheola – Sporting Genzano del 29.12.2007, il calciatore Luciano Contini si sarebbe trovato in posizione irregolare in quanto squalificato con CU 41 del 9.5.2007.

La reclamante ha invocato la propria buona fede in merito ai fatti contestati deducendo di essere stata indotta in errore dalla circostanza che il calciatore squalificato avrebbe militato in altra compagine, nella specie l'Invicta Matera, diversa da quella di provenienza del Contini, che invece era la FC Matera.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Risulta difatti che il giovane Luciano Contini, prima di essere tesserato per la FC Matera, lo era proprio per l'Invicta Matera. Pertanto, sebbene risulti frutto di un errore l'indicazione da parte del GS della Invicta Matera quale Società di appartenenza dello stesso alla data del 9.5.2007, è pur vero che non risulta credibile che la reclamante, la quale per sua esplicita ammissione ha rappresentato al Contini la situazione, non abbia ottenuto chiarimenti in ordine ai precedenti tesseramenti dello stesso.

La decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Basilicata è immune da vizi.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto dalla AC Matheola Matera, confermando integralmente la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale.

Dispone l'incameramento della tassa versata.

Il Presidente della C.D.N.  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Publicato in Roma il 19 marzo 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete